

Sospensione Rate Mutui per eventi Meteorologici verificatisi il 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti

A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti ("Comuni") nei giorni 9 e 10 Settembre 2017, i clienti residenti in tali Comuni titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili o inabitabili, hanno la facoltà di richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, la sospensione delle rate dei finanziamenti secondo le modalità descritte di seguito.

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall' **Ordinanza n. 482 della Protezione Civile pubblicata il 27 settembre 2017 nella Gazzetta Ufficiale.**

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nei Comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il **4 dicembre 2017** la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 6 mesi** dalla data di richiesta. La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interesse alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Non sono previsti altri costi a carico del cliente.

11 ottobre 2017